



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **43** Data: **30/07/2015**

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

Il giorno 30/07/2015 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	S	PANTOLI PIER LUIGI	S
BACCHI CRISTINA	S	COVERI FABRIZIO	N
CAPPELLI ANDREA EMMANUELE	N	ZUCCHI PAOLA	S
FABRI FABIO	S	BRAVACCINI SARA	N
MAGLIONI MADDALENA	N		
PETRINI PAOLO	S		
MERCURIALI GLAUCO	S		
GHETTI LUCA	N		
GALASSI MARINELLA	S	TOTALE PRESENTI 8	

Assiste il Vice Segretario Incaricato **DR. MARCO RICCI**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente Dr. **ZATTINI GIAN LUCA** dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **PETRINI PAOLO**, **ZUCCHI PAOLA**, **FABRI FABIO**.

Sono presenti gli Assessori: **GIUNCHI ERMANO**, **CICOGNANI VITTORIO**, **VALLICELLI ANNA**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) come modificata ed integrata dalla legge 23.12.2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che dal comma 639 al comma 731 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

- 1) ai sensi del comma 669 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013, e s.m.i, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- 2) ai sensi del comma 671, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- 3) ai sensi del comma 675, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto che, per quanto riguarda il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), il comma 640 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 e s.m.i., prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; ossia il comune, con la deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e per il 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimenti all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n.201 del 2011;

Preso atto che, per il Tributo in questione, il comma 678 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il regolamento Tasi, il quale dispone che:

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha approvato le aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

A) Aliquota ridotta al 4,80 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

B) Aliquota ridotta al 6,00 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedono anagraficamente ;

C)Aliquota ridotta al 4,60 per mille, per le aree edificabili ubicate nelle frazioni di Teodorano, Piandispino-Valdinoce, San Colombano, Ricò-Gualdo e Vitignano (per delimitare le località si fa riferimento al Regolamento IMU, in fase di predisposizione), per le quali sia stata **rilasciata concessione edilizia nel periodo compreso fra l'1.01.2015 ed il 31.12.2015 e presentino la comunicazione di inizio lavori per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali e commerciali**, entro il termine previsto dall'art.14 c.3 della L.R 31/2002. **L'aliquota ridotta è concessa per un periodo massimo di tre anni dalla data del rilascio del permesso di costruire** a condizione che:

1. il proprietario del terreno e dell'immobile ivi realizzato coincidano;
2. la data di effettivo inizio, entro i termini previsti dalla L.R 31/2002, sia comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
3. la costruzione sia ultimata nei tre anni previsti dal permesso di costruire (art.14 L.R. 31/2002);
4. il medesimo proprietario del terreno e dell'immobile inizi la propria attività entro un anno dalla conclusione della costruzione dell'immobile

D) Aliquota di base al 9,40 per mille : si applica a tutte le tipologie (immobili e terreni) non

comprese in quelle precedenti;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

- pubblica sicurezza e vigilanza:
€ 164.288,60
- tutela del patrimonio artistico e culturale:
€ 185.575,76
- servizi cimiteriali:
€ 144.954,07
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica:
€ 1.080.538,90
- servizi socio-assistenziali:
€ 627.099,68
- servizio di protezione civile:
€ 3.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali:
€ 294.745,89
- altri servizi:
€ 426.331,77

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, come sopra specificato, determinare le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili:

A) aliquota Tasi al 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

B) nel caso di abitazione principale, di cui sopra, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, sono escluse dalla detrazione tutte le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l'abitazione stessa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

B.1)

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤600	50
>600 e ≤650	30
>650	0

B.2) **spetta una ulteriore detrazione di € 35,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico**, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non superiore a ventisei anni, o di età superiore a ventisei anni se portatore di di Handicap grave ai sensi dell'art3 comma 3 della L.104/92;

C) **aliquota pari allo zero** per mille per tutti gli altri immobili;

Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire della detrazione per Handicap di cui al punto B.2) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.

Le dichiarazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:

- nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
- nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della L. n. 147/2013 e s.m.i concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che l'istituzione della TASI lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi del comma 703 della L. n. 147/2013 e s.m.i;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato in G.U n.301 del 30 dicembre 2014 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali sia differito al 31 Marzo 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato in G.U n.67 del 21 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 Maggio 2015;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U n.115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente prorogato al 30 Luglio 2015;

Preso atto che, a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub “A”;

Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato “A” a questo atto;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno **2015** le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (**TASI**): che segue:

A) aliquota Tasi al 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento **dell'IMU**;

B) nel caso di abitazione principale, di cui sopra, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, sono escluse dalla detrazione tutte le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, fatta eccezione per quelle che risultano accatastate con l'abitazione stessa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

B.1)

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤300	130
>300 e ≤350	110
>350 e ≤400	100
>400 e ≤450	90
>450 e ≤500	70
>500 e ≤550	60
>550 e ≤600	50
>600 e ≤650	30
>650	0

- B.2) spetta una ulteriore detrazione **di € 35,00** per ciascun figlio fiscalmente a carico, residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di età non superiore a ventisei anni, o di età superiore a ventisei anni se portatore di di Handicap grave ai sensi dell'art3 comma 3 della L.104/92;

C) aliquota pari allo zero per mille per tutti gli altri immobili;

- 2) di stabilire che i contribuenti per poter usufruire della detrazione per Handicap di cui al punto B.2) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.
Le dichiarazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 3) di determinare, ai sensi del comma 681:
 - nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la quota parte che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;
 - nella misura del restante 90 per cento, la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 4) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
- 5) di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovesse intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni del tributo per il 2015, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e conseguenti;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal verbale all. sub "A",

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

**PAGINA BIANCA
NON UTILIZZATA**

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Vice Segretario Comunale
F.to DR. MARCO RICCI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 10/08/2015

Il Vice Segretario Comunale
F.to DR. MARCO RICCI

La suestesa deliberazione è:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Vice Segretario Comunale
F.to DR. MARCO RICCI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Vice Segretario Comunale
(DR. MARCO RICCI)

